



L'AUTO QUANDO SERVE
www.carsharingbrescia.it

**CONTRATTO di ADESIONE
AL SERVIZIO DI CAR SHARING
(per il Business)**

Spazio riservato al Gestore:

CONTRATTO N.: _____

Dati da inserire a cura dell'Azienda

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

in qualità di _____ dell'Azienda _____

indica i seguenti dati anagrafici relativi all'Azienda:

località _____ Prov. _____ cap. _____

via _____ n. _____

email: _____

fax.: _____ e-mail *: _____

PIVA _____ Codice fiscale _____

Referente Aziendale per comunicazioni: _____

e-mail _____ cell _____

via _____ n. _____ cap. _____ tel _____

utilizzatori del presente contratto (indicare cognome e nome incluso il legale rappresentante se ne fa richiesta)*

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

9) _____

10) _____

* Ogni utilizzatore deve allegare copia del codice fiscale, copia patente di guida, scrivere e-mail e proprio n. di cellulare al quale si è solitamente reperibili.

☛ **MODALITA' DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA MENSILE** Cartacea (€ 2) E-mail (gratis)

☛ **RICHIESTA INTEROPERABILITA'** SI NO



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto

1. La sottoscrizione del presente contratto (poi detto "contratto") è presupposto per l'iscrizione nell'Elenco degli Abbonati al servizio Car Sharing Brescia (poi detto "servizio") gestito da Muovosviluppo srl (detto poi "Gestore").
2. L'Abbonato ha diritto di prenotare ed utilizzare, compatibilmente con la disponibilità, gli autoveicoli del Gestore Muovosviluppo srl., accedendovi presso le aree riservate.
3. L'accesso agli autoveicoli del Servizio avviene attraverso l'apposita SmartCard personale, rilasciata all'Abbonato Business dal Gestore all'atto dell'iscrizione.

Articolo 2 - Divieto di sostituzione

1. L'Abbonato non può mai sostituire, neppure temporaneamente, altri a sé nell'esercizio dei diritti che discendono dal contratto e dal possesso della SmartCard personale.

Articolo 3 - Disciplina del contratto

1. L'Abbonato deve osservare le clausole del contratto e quelle del Regolamento emanato dal Gestore per disciplinare altri aspetti tecnici ed economici del servizio, che l'Abbonato dichiara di aver esaminato, sottoscritto unitamente al presente contratto e quindi di conoscere in tutte le sue parti.
2. Il Gestore potrà in qualsiasi momento aggiornare ed integrare le disposizioni del Regolamento, dandone comunicazione tempestiva all'Abbonato, attraverso il sito web www.carsharingbrescia.it, o tramite newsletter periodica o in altre forme stabilite dal Gestore.

Articolo 4 - Decorrenza e durata del contratto

1. Il Gestore, alla sottoscrizione del contratto, riscuote gli importi relativi al possesso della SmartCard personale ed all'abbonamento, così come stabiliti dal Regolamento e dalle relative Convenzioni attive alla data di sottoscrizione del Contratto. L'abbonamento sarà attivo dal giorno della sottoscrizione salvo verifica della solvibilità finanziaria e della validità del permesso di guida, e provvede alla consegna della SmartCard personale che sarà attivata solo al termine delle verifiche di cui sopra.
2. Il contratto ha validità di anni uno e si intenderà automaticamente rinnovato – salvo disdetta del Cliente avvenuta entro i termini di cui al successivo comma 3. – per uguale periodo per tutta la durata del contratto di servizio con il Comune di Brescia. Il presente contratto, peraltro, si intenderà automaticamente prorogato per un periodo pari a quello dell'eventuale proroga o rinnovo del citato contratto di Servizio con il Comune di Brescia.
3. L'Abbonato può recedere dal contratto, con un preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione al Gestore a mezzo di lettera raccomandata a.r., fermo restando il pagamento delle tariffe fisse, variabili e delle indennità già maturate a suo carico per tutta la durata del contratto.
4. Il Gestore può recedere dal contratto, anche senza preavviso, dandone comunicazione all'Abbonato mediante lettera raccomandata a.r., in caso di giustificato motivo o di cessazione dell'attività; costituiscono giustificato motivo i casi espressamente previsti dal contratto ed ogni altra grave violazione del contratto stesso e del Regolamento.
5. Il recesso dell'una o dell'altra parte comporta l'immediata perdita della qualità di Abbonato, e di tutti i diritti ad essa associati.
6. In alternativa al recesso, il Gestore può sospendere l'Abbonato, disattivando temporaneamente la SmartCard personale, fino alla cessazione dell'inadempienza e senza necessità di comunicazione formale in caso di: mancato o parziale pagamento, irreperibilità superiore ai giorni 3, ritardo immotivato del rilascio dell'auto superiore alla mezzora..
7. Nel caso di recesso dal contratto, il Gestore può invalidare la SmartCard personale a partire dalla data di ricevimento della raccomandata di recesso inviata dal Cliente o a partire dalla data di rilevamento dell'inadempienza di cui al comma 4..
8. In ogni caso tutti i crediti maturati dal Gestore fino alla data di blocco della SmartCard personale saranno dovuti integralmente e maggiorati di eventuali interessi e/o eventuali danni provocati dal Cliente fino alla riscossione dell'importo complessivo.

Articolo 5 - Adesione al Circuito Nazionale

1. Il Gestore aderisce al Circuito Nazionale dei Gestori del servizio di Car Sharing denominato "Io Guido Car Sharing", d'ora in avanti Circuito; conseguentemente l'Abbonato potrà accedere al servizio con la SmartCard personale – sulla base di quanto previsto dal Regolamento - anche presso tutti i gestori del Circuito



(detti Gestori esterni) e delle città gestite dagli stessi, con l'osservanza dei rispettivi regolamenti che egli ha l'onere di conoscere.

2. In particolare, l'Abbonato dovrà
 - Richiedere al proprio Gestore l'interoperabilità con uno o più degli altri Gestori-Città e pagare la relativa quota annuale di attivazione del servizio così come previsto dal Regolamento;
 - Prelevare e rilasciare l'autoveicolo secondo le tempi procedure e le tariffe contenute nel Regolamento del Gestore.
3. Nel caso di grave violazione del Regolamento emanato dal Gestore esterno, il Gestore può sospendere l'Abbonato ovvero recedere dal contratto ai sensi dell'art.4.
4. Il Gestore, in qualità di aderente al Circuito, si impegna a garantire all'Abbonato il rispetto degli standard di servizio definiti da I.C.S.. L'Abbonato, qualora riscontri violazioni od incoerenze, potrà segnalarle all'Ufficio I.C.S.. Gli Standard di servizio I.C.S. ed i relativi recapiti sono acclusi al Regolamento e visualizzabili sul sito web: www.icscarsharing.it.

Articolo 6 - Utilizzo degli autoveicoli

1. L'Abbonato deve usare l'autoveicolo nei modi e coi limiti stabiliti dal contratto e dal Regolamento.
2. L'Abbonato deve condurre l'autoveicolo nel rispetto del codice della strada e del relativo Regolamento e, in generale, con la diligenza del *'buon padre di famiglia'*, astenendosi dal manometterne alcuna parte.
3. La conduzione degli autoveicoli è consentita soltanto all'Abbonato e non può affidarsi a terzi, neppure in presenza dell'Abbonato stesso, salvo nel caso di forza maggiore che dovrà essere opportunamente riscontrata e riscontrabile dal Gestore.
4. Nel caso di violazione del suddetto obbligo, il Gestore può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 4, salvo l'eventuale maggior danno.
5. Non è ammesso, salvo assenso espresso del Gestore, l'utilizzo degli autoveicoli del servizio nei paesi extra UE. Condizioni particolari, relativamente alla responsabilità dell'Abbonato, per l'utilizzo degli autoveicoli del servizio in altri paesi della UE sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 7 - Permesso di guida

1. L'Abbonato dovrà produrre, per ogni utilizzatore, all'atto dell'iscrizione i documenti previsti dal Regolamento ed in particolare verificare che risultino validi per l'intera durata del contratto, in particolare: permesso di guida valido per la categoria corrispondente al tipo di autoveicolo di cui intende fare uso.
2. L'eventuale sospensione o ritiro del permesso di guida anche di uno solo degli utilizzatori comporta l'automatica sospensione del contratto fino ad eventuale e riscontrabile regolarizzazione dello stesso.
3. L'Abbonato è comunque tenuto a comunicare immediatamente al Gestore, gli eventi di cui al precedente comma, dandone informazione scritta entro 24 ore a mezzo di lettera raccomandata a.r..
4. Il Gestore, rilevando inadempienza immediata o postuma da parte del Cliente di quanto previsto al presente comma 3. Potrà rivalersi sul Cliente recedendo immediatamente dal Contratto salvo il calcolo e l'addebito dell'eventuale maggior danno.

Articolo 8 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio sono stabilite dal Regolamento e relativi aggiornamenti e consistono in una tariffa fissa annuale di abbonamento ed in tariffe variabili, proporzionate all'uso degli autoveicoli calcolate sommando il tempo di utilizzo ed i chilometri percorsi. Il servizio Car Sharing Brescia prevede una tariffa fissa annuale stabilita nel Regolamento, una quota una tantum per il possesso della SmartCard personale, una eventuale quota per l'attivazione del servizio di interoperabilità.
2. Il Gestore può procedere in qualsiasi momento al periodico aggiornamento delle tariffe, dandone preventiva comunicazione all'Abbonato con almeno 40 giorni di preavviso dall'applicazione delle stesse aggiornate.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Gestore provvederà a riscuotere l'importo delle fatture emesse secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento.
2. In fattura saranno esposte le tariffe, le eventuali indennità addebitate all'Abbonato ai sensi del contratto e del Regolamento, nonché eventuali spese in cui il Gestore sia occorso per fatto imputabile all'Abbonato o agli utilizzatori associati al presente contratto (ad es., per spese di pulizia dell'autoveicolo imbrattato, per ripristino e riparazione dell'autoveicolo, per sanzioni amministrative, per franchigie assicurative, ecc.).



3. Eventuali reclami nei confronti degli importi esposti in fattura dovranno inoltrarsi al Gestore, all'indirizzo e-mail amministrazione@carsharingbrescia.it entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura inviata in forma cartacea, oppure entro 10 giorni dalla data di invio della fattura per posta elettronica, pena la decadenza della richiesta.

4. Qualsiasi ritardo nel pagamento delle fatture costituisce giustificato motivo per il recesso del contratto a cura del Gestore, ai sensi dell'art. 4.

Articolo 10 - Prenotazione, prelievo, uso e rilascio dell'autoveicolo

1. Le richieste di prenotazione degli autoveicoli regolarmente inoltrate dagli abbonati sono evase nell'ordine di arrivo e secondo disponibilità.

2. Le prenotazioni devono effettuarsi attraverso il call center, a pagamento, o via internet gratuitamente, (dal momento dell'attivazione del servizio) o con gli altri mezzi indicati dal Regolamento secondo le specifiche procedure.

3. L'Abbonato può prelevare l'autovettura solo all'inizio del periodo di tempo stabilito in prenotazione; è quindi vietato il prelievo fuori da questi termini.

4. L'autoveicolo deve essere rilasciato secondo le modalità e le indicazioni di luogo ed orario stabilite dal Regolamento.

5. L'Abbonato deve comunicare immediatamente al call center l'eventuale ritardo nel rilascio dell'autoveicolo già prelevato, almeno entro 20 minuti prima rispetto alla scadenza della prenotazione, come pure l'eventuale assenza dell'autoveicolo al momento del prelievo e presso il parcheggio indicato in prenotazione.

7. Il gestore potrà addebitare all'Abbonato un'indennità compensativa del disservizio, nel caso di tardivo rilascio dell'autoveicolo o di rilascio presso parcheggio diverso da quello autorizzato, salvo l'eventuale maggior danno.

Articolo 11 – SmartCard Personale

1. Alla SmartCard Personale, da utilizzarsi per l'accesso al servizio, è univocamente associato un numero di PIN, che dopo il primo accesso sarà segreto e non trasferibile.

2. La SmartCard Personale resta di proprietà dell'Abbonato.

4. La SmartCard Personale è strettamente personale, non è cedibile e deve essere custodita scrupolosamente.

5. L'Abbonato è responsabile dei danni subiti dal Gestore nel caso di abuso della SmartCard Personale o di smarrimento della stessa.

Articolo 12 – Smarrimento o furto della Smart Card Personale

1. L'Abbonato deve comunicare immediatamente al Gestore, entro 24 ore, l'eventuale smarrimento o furto o danneggiamento della SmartCard Personale associata ad uno qualsiasi degli utilizzatori del presente contratto..

2. Entro le 24 ore l'Abbonato deve altresì presentare denuncia all'Autorità di polizia dei suddetti eventi e trasmettere copia della denuncia stessa al Gestore.

3. Nel caso di inosservanza dei suddetti obblighi di comunicazione e denuncia, il Gestore, salvo il maggior danno, addebiterà all'Abbonato l'indennità nella misura prevista dal Regolamento.

4. La sostituzione della SmartCard Personale smarrita, rubata o danneggiata, di uno qualsiasi degli utilizzatori associati al presente contratto, è condizionata al pagamento di un'indennità nella misura stabilita dal Regolamento.

Articolo 13 - Carburante

1. Le tariffe stabilite dal Gestore comprendono il costo del carburante.

2. L'Abbonato dovrà effettuare i rifornimenti nei modi stabiliti dal Regolamento.

Articolo 14 - Smarrimento della chiave

1. Ogni utilizzatore deve accertarsi, prima del rilascio della vettura, che la chiave sia trattata secondo le istruzioni contenute nel Regolamento.

2. La perdita della chiave o il suo danneggiamento comporteranno l'addebito di un'indennità nella misura stabilita dal Regolamento, salvo l'eventuale maggior danno.

Articolo 15 - Sanzioni pecuniarie

1. Il Gestore potrà indicare alla competente Autorità gli estremi dell'Abbonato, perché tale autorità possa provvedere alla nuova notifica allo stesso delle sanzioni irrogate ai sensi del codice della strada e già notificate al



Gestore o al proprietario.

2. In alternativa alla procedura precedente, il Gestore trasmetterà la sanzione all'Abbonato, che dovrà provvedere immediatamente al pagamento nei termini di legge delle sanzioni recapitate al Gestore o al proprietario.

3. Tutte le spese e gli addebiti sostenuti dal Gestore in conseguenza dei procedimenti e dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra saranno a carico dell'Abbonato.

Articolo 16 - Sinistro o avaria dell'autoveicolo

1. Nel caso di sinistro o di avaria dell'autoveicolo, l'Abbonato deve darne immediatamente comunicazione al call center.

2. Saranno a carico dell'Abbonato tutti i danni all'autoveicolo o a persone e cose di terzi a lui imputabili, che non siano oggetto delle forme di copertura previste dal Gestore ed espresse al successivo Art. 17.

3. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce giustificato motivo di recesso da parte del Gestore ai sensi dell'art. 4, salvo l'eventuale maggior danno.

Articolo 17 – Assicurazioni e coperture rischi

1. Il Gestore provvede alla copertura assicurativa della R.C.A. per tutti gli autoveicoli adibiti al servizio.

2. Il Gestore provvede altresì alla stipula della "polizza infortuni conducente" e alla copertura dei rischi per incendio, furto e "kasko".

3. Le condizioni generali, i massimali e le franchigie delle suddette coperture sono indicati nel Regolamento e si applicano integralmente all'Abbonato.

4. Il Gestore ha facoltà di addebitare all'Abbonato le franchigie ed i rimborsi spese inerenti alla gestione delle suddette coperture.

5. Il Gestore può altresì addebitare all'Abbonato i danni conseguenti a sinistri da lui provocati e non altrimenti coperti, quali il deprezzamento dell'autoveicolo, l'impiego di autoveicolo sostitutivo, rivalse ed addebiti di terzi.

6. Costituisce giustificato motivo di recesso da parte del Gestore ai sensi dell'art. 4 il coinvolgimento dell'Abbonato in due sinistri stradali nell'arco di 12 mesi, salvo che essi non siano a lui imputabili.

Articolo 18 - Furto dell'autoveicolo

1. L'Abbonato deve comunicare immediatamente l'eventuale furto dell'autoveicolo al Call Center nazionale e farne denuncia presso l'Autorità di polizia nelle successive 24 ore, trasmettendo nello stesso termine copia della denuncia al Gestore.

2. L'inadempienza del suddetto obbligo costituisce giustificato motivo di recesso del Gestore, salvo l'addebito delle indennità del Regolamento e salvo il maggior danno.

Articolo 19 – Esonero di responsabilità

Il Gestore non risponde per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che l'Abbonato, gli utilizzatori associati al presente contratto o terzi possano in qualsiasi modo patire a causa del servizio o di variazioni delle modalità, orari e/o condizioni di erogazione del Servizio nonché a causa di sospensione, interruzione o comunque indisponibilità del servizio stesso non dipendenti dal Gestore stesso e nella fattispecie e solo a titolo esemplificativo: incidenti provocati dai Clienti che causino indisponibilità dei veicoli, malfunzionamento degli apparati tecnologici, dei sistemi informatici di telecomunicazioni e comunque provocati da qualsiasi causa ivi comprese quelle imputabili sia ai propri fornitori che ai terzi e non imputabili direttamente al Gestore.

Inoltre è esclusa qualsiasi responsabilità del Gestore per il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti per causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio e non esaustivi: atti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, atti della Pubblica Autorità, limitazioni legali, incendi, alluvioni, esplosioni, mobilitazioni, sommosse, scioperi, turbative industriali, mancanza di materie prime, mancanza di elettricità, interruzione delle linee telefoniche, mancanza di oli combustibili ed altri.

L'Abbonato in ogni caso espressamente esonera il gestore da ogni responsabilità per eventuali danni di qualunque natura subiti dall'Abbonato stesso o da terzi in relazione all'esecuzione delle condizioni di cui sopra e dovuti a qualsiasi causa non imputabile al Gestore e si impegna a tenere il gestore indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi aventi causa a qualsiasi titolo manlevandolo da qualsiasi richiesta.

Articolo 20- Dati personali

20.1. L'Abbonato garantisce la veridicità dei dati personali dichiarati al Gestore e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r.



20.2. Il Gestore è autorizzato al trattamento dei dati personali come da DLGS 196/03.

3. Il mancato adempimento di quanto disposto al comma 1. costituisce motivo di recesso del contratto da parte del Gestore.

Articolo 21 – Dettaglio Convenzioni

Il modello 'Dettaglio Convenzioni' è appendice del presente contratto. La validità e la durata del Dettaglio Convenzioni è stabilita dal Gestore e dichiarata al momento della sottoscrizione o rinnovo del contratto.

Articolo 22 - Controversie

1. Tutte le controversie che potessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, con esclusione di qualsiasi altro foro.

Sottoscrizione GESTORE

Sottoscrizione ABBONATO

Brescia, li _____

Brescia, li _____